

STATUTO

CUNEO AMBIETALE S.C.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA LUIGI
EINAUDI 8/BIS

Numero REA: CN - 330249

Codice fiscale: 04016070049

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al Rep. n. 32.403

Racc. n. 22.568

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 (costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Cuneo la società cooperativa denominata "Cuneo Ambientale S.c.".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 (durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro.

La cooperativa potrà perseguire coi i propri soci alternativamente o in contemporanea i seguenti scopi mutualistici:

-Lo scopo mutualistico di ottenere a favore dei soci, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali;

-Lo scopo mutualistico di ottenere una valorizzazione dei prodotti e servizi conferiti dai soci imprenditori, mediante la gestione insieme di una o più fasi dell'impresa, a condizioni migliori di quelle mediamente ottenibili dal mercato.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. In particolare, scopo della società è procurare ai soci occasioni di lavoro e/o garantirgli migliori condizioni per il conferimento dei prodotti e dei servizi. Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative e/o di conferimento dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 4 (Oggetto Sociale)

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, tra sporto, intermediazione senza detenzione di scarti di lavorazione e sottoprodotti, di rifiuti in genere, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, di rifiuti recuperabili e di rifiuti pericolosi, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, di rifiuti pericolosi e non, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, a mezzo di con_tenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene am-

bientale con spazzamento di rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili; bonifiche di siti ed aree inquinate;

2) svolgere attività artigianali che consentano la realizzazione o il recupero di oggetti finalizzati alla vendita

3) attività di legatoria, recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte, servizio di stampa off-set; servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche ed archivi; fornitura di riproduzioni e recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

4) gestione servizi di guardaroba, lavanderia, piccoli lavori di manutenzione sartoriale su abiti, tessuti ed effetti piani, stireria e tintoria per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

5) servizi di vigilanza, portierato, guardiania, sicurezza, telesicurezza, antirapina, anti taccheggio;

6) organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi;

7) organizzazione e gestione di agenzie viaggi e servizi turistici in genere, montaggio e smontaggio mostre, fiere ed esposizioni, con trasporti e traslochi di opere d'arte, servizio di assistenza ed organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meetings, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

8) servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua, elettricità e telefono, distribuzione bollette e cartelli, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali, affissioni e riscossioni tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi altro genere di tributo;

9) gestione e manutenzione impianti esterni di illuminazione; costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

10) costruzione e gestione parcheggi, autori messe con servizio di lavaggio automezzi, manutenzioni generali anche nei porti ed aeroporti;

11) assumere lavori di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie di camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione e interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, auto bus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e servizi di pulizia per qualunque tipo di locale, sia esso ufficio, ambulatorio o altro, sia per conto di enti pubblici che privati;

12) assumere la gestione di mense e servizi di confezionamento pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione di spacci, self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali e/o turistici, per conto di enti pubblici e privati; esercizi di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

13) l'assunzione e l'esecuzione in appalto o sub appalto di lavori ed opere edili e stradali, generici e specializzati, per conto terzi, sia pubblici che privati;

14) la costruzione di manufatti edili di qualsiasi genere e natura; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione per conto terzi, sia pubblici che privati, di stabili e fabbricati di qualsiasi genere e natura, rustici, urbani, civili, industriali e commerciali, demolizioni edili e non in generale;

15) carpenteria metallica ed assemblaggio di parti e materiali anche in plastica;

16) la costruzione e l'installazione di impianti termici, di condizionamento, idrici, antincendio, elettrici, impianti di elaborazione dati, TV, videocitofonici, del gas e ad aria compressa;

17) la partecipazione a gare per l'esecuzione e realizzazione in appalto o sub appalto di opere pubbliche edili e stradali di qualsiasi genere e natura;

18) l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali ed anche per aziende private o per privati; assumere lavori, manovalanza, manutenzioni edili, elettriche, stradali e meccaniche; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali, lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali, progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio, gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di sistemi di monitoraggio incendi Boschivi;

19) l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi;

20) l'assunzione di lavori di manutenzione degli impianti in genere, lavori di pulizie, compresi quelli preliminari e complementari: pulizie di case, condomini, uffici, negozi, stabilimenti, capannoni, piazzali e qualsiasi altro lavoro di pulizie per conto terzi, sgombero e pulizia cantine e solai;

21) gestione di attività di potatura e manutenzione di aree verdi di sia private che pubbliche;

22) servizi aziendali di custodia ed annessi;

23) servizi di logistica;

24) attività di trasporto ed autotrasporto di cose per conto proprio o conto terzi, effettuate personalmente dai soci, su mezzi dei quali i soci o la società cooperativa siano proprietari, affittuari, in comodato d'uso, o mezzi in locazione finanziaria; traslochi con montaggio e smontaggio mobili, trasporto combinato, trasporto unimodale e intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta, interscambio e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

25) attività di noleggio e/o vendita di attrezzature e materiali propri della cooperativa in locali di proprietà della Cooperativa e/o in locali di proprietà di terzi;

26) commercio in tutte le forme di ricambi ed accessori nuovi e usati per autoveicoli, batterie, riparazioni e rigenerazioni di batterie e macchinari, ricerche e sviluppo di nuove tecnologie sulle batterie; commercio in tutte le forme di rottami e cascami; commercio in tutte le forme di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche e non, macchinari e attrezzature nuove e fuori uso;

27) attività di somministrazione lavoro, ricerca e selezione del personale.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque di rettificamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra

l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
 - 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;
potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
 - 3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio presso il pubblico;
 - 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile;
 - 5) attuare corsi di formazione professionale e studio aperti non solo alla compagine sociale ma anche a coloro che aspirano a farne parte;
 - 7) la cooperativa inoltre si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale
 - 8) la cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.
- Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Nel caso in cui lo scopo mutualistico venisse raggiunto mediante conferimenti di beni e/o servizi, i Soci dovranno avere la qualifica di imprenditori, nel caso lo scopo mutualistico venisse raggiunto mediante autogestione dell'azienda, i Soci avranno la qualifica di persone fisiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Articolo 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque, non può eccedere i cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale – pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della cooperativa – sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci **cooperatori** dall'articolo 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.

Articolo 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, punto primo lettera b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è del valore di Euro 500,00.

Articolo 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente

indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore normale delle quote.

Articolo 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori, sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione degli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci **cooperatori**;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio **sovventore** possono essere attribuiti, in relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione, da uno a cinque voti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso i voti attribuiti ai soci **sovventori** non debbono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci **cooperatori**.

Articolo 11 (Recesso dei soci **sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito nell'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto stabilito dal presente statuto, ai **sovventori** si applicano le disposizioni dettate in proposito dei soci **cooperatori**, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c, d, e ed f, relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica,
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo, quanto previsto per il socio **sovravventore**, può recedere il socio **cooperatore**:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da **specificarsi** in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata o

con consegna a mano. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 40 e seguenti. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti della legge nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo al socio che si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, anche con raccomandata consegnata a mano.

Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 40 e seguenti del presente statuto.

Articolo 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo articolo 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del **sovraprezzo**, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 **quinques**, terzo comma, del codice civile.

Articolo 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi secondo e terzo del Codice Civile.

Articolo 20 (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione **mutualistica** o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori** rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel fondo di potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Articolo 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci **sovventori**.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci **sovventori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge numero 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la delibera di emissione delle quote dei soci sovventori stabilendone gli importi, i caratteri nonché i voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- d) la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo;
- e) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo;
- f) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge numero 142 del 2001;
- g) approvazione del regolamento di cui all'articolo 6 della Legge numero 142 del 2001;
- h) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lettera e) dalla Legge numero 142 del 2001;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e organo di controllo;
- n) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere c), h), i), l) e n) del precedente articolo 25 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono gli amministratori o i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, quali ad esempio, il fax o la posta elettronica, inviata almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è valida, anche senza convocazione formale, quando intervengano tut-

ti i soci e gli amministratori in carica, e l'organo di controllo se nominato.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate col voto favorevole da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Articolo 29 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ovvero per le altre cause espressamente riportate nei regolamenti.

Ciascun socio cooperatore, sia persona fisica che persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi, dal vice presidente e, in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da **adottarsi** con decisione dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**, oppure tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi.

Articolo 33 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un Vice Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, componenti organo di controllo, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Articolo 34 (Adunanze del Consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e, comunque, in caso di decisioni che riguardano aspetti dell'amministrazione non prettamente demandati all'amministrazione del rappresentante della società, il consiglio di amministrazione deve delibe-

rare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per **audio-conferenza** o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare deleghe per il compimento di singole categorie di atti.

Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare deleghe per il compimento di singole categorie di atti.

Articolo 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Articolo 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche agli Amministratori Delegati, ai Direttori, agli **institutori** e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/2003, nominati con le modalità di cui all'articolo 41, sal-

vo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o componenti organo di controllo o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, componente organo di controllo o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo numero 5 del 17 gennaio del 2003.

Articolo 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta", ai sensi dell'articolo 35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci **sovventori**;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c) e dell'eventuale **sopraprezzo**;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività **mutualistica**, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 46

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Barale Lorenzo

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**La presente copia informatica è conforme - ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 82/2005 - all'originale documento cartaceo, e si rilascia per uso del Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.**